

Edizione di mercoledì 28 febbraio 2018

IVA

Le novità Iva introdotte dalla Legge europea 2017

di **Angelo Ginex**

ENTI NON COMMERCIALI

Modello Redditi Enc 2018: debutta il nuovo regime dei dividendi

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

IMPOSTE SUL REDDITO

Perdite da fideiussione a rischio di inerenza

di **Fabio Landuzzi**

ADEMPIMENTI

Emergenza neve e proroga degli adempimenti

di **Lucia Recchioni**

ADEMPIMENTI

Chiarimenti delle Dogane sui nuovi Intrastat

di **EVOLUTION**

IVA

Le novità Iva introdotte dalla Legge europea 2017

di **Angelo Ginex**

A partire dallo scorso **18 dicembre 2017** sono entrate in vigore, tra le altre, le novità previste in materia di Iva dagli [articoli 7, 8 e 9 L. 167/2017](#) (c.d. Legge Europea), per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Innanzitutto, l'[articolo 7 L. 167/2017](#) dispone che, al fine di chiudere una procedura di infrazione comunitaria, ai soggetti che richiedono un **rimborso Iva** di importo superiore ad euro 30.000 mediante presentazione della **garanzia** compete, a titolo di **ristoro** forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una **somma pari alla 0,15 per cento dell'importo garantito** per ogni anno di durata della garanzia.

Tale somma viene **versata alla scadenza del termine** per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato **definitivamente accertato** che al contribuente spettava il **rimborso** dell'imposta.

Tali previsioni si applicano a partire dalle **richieste di rimborso** fatte con la **dichiarazione annuale dell'Iva relativa all'anno 2017** e dalle istanze di rimborso infrannuali (**modelli TR**) relative al **primo trimestre dell'anno 2018**.

In secondo luogo, l'[articolo 8 L. 167/2017](#), introducendo il nuovo [articolo 30-ter D.P.R. 633/1972](#), rubricato "**Restituzione dell'imposta non dovuta**", al fine di chiudere una procedura di infrazione comunitaria per violazione dei principi di effettività e neutralità dell'imposta, dispone, al **comma 1**, che il soggetto passivo presenti la **domanda di restituzione** dell'Iva non dovuta, **a pena di decadenza**, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il **presupposto per la restituzione**.

Tuttavia, al **comma 2** è previsto che, nei casi in cui la non debenza dell'imposta sia accertata dall'Amministrazione finanziaria, il cedente/prestatore può presentare domanda di restituzione dell'Iva **nel più ampio termine** di 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

Restano escluse dalla descritta disciplina sulla restituzione dell'imposta le fattispecie nelle quali il versamento sia avvenuto in un contesto di **frode fiscale**.

Da ultimo, l'[articolo 9, comma 1, L. 167/2017](#), introducendo la nuova **lettera b-bis)** nel **comma 1 dell'articolo 8 D.P.R. 633/1972**, prevede che costituiscono **cessioni all'esportazione** le

cessioni di beni effettuate nei confronti delle **Amministrazioni Pubbliche** e dei soggetti della **cooperazione allo sviluppo** (soggetti iscritti nell'elenco di cui all'[articolo 26, comma 3, L. 125/2014](#)), destinati a essere trasportati o spediti fuori dell'Unione Europea dal cessionario (o per suo conto) **entro 180 giorni** dalla consegna in attuazione di **finalità umanitarie**.

La disposizione in esame intende attuare quanto previsto dall'[articolo 146, par. 1, lettera c\), Direttiva 2006/112/CE](#), che consente di **esentare dall'Iva le cessioni di beni a organismi riconosciuti** che li esportano al di fuori del territorio UE nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative.

La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla **documentazione doganale**. Le modalità della cessione o spedizione in oggetto dovranno essere fissate da un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il [comma 2 dell'articolo 9 citato](#) interviene poi sull'[articolo 7 D.Lgs. 471/1997](#) che fissa la **sanzione amministrativa**, dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, nei confronti di chi effettua, senza addebito d'imposta, le cessioni all'esportazione – ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera b\), D.P.R. 633/1972](#) – qualora il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio UE non avvenga nel termine ivi prescritto di **90 giorni**.

La **sanzione non si applica** se, nei **trenta giorni** successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il **versamento dell'imposta**. Con la citata modifica viene quindi estesa tale disciplina sanzionatoria anche alle cessioni di cui alla neo introdotta **lettera b-bis**).

Con l'**ultimo comma del citato articolo 9**, infine, viene abrogato l'[articolo 26, comma 5, L. 125/2014](#) che reca la disciplina attualmente vigente sulla **non imponibilità** ai fini dell'Iva delle cessioni in oggetto.



Percorsi di formazione tributaria

PERCORSO OPERATIVO DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Scopri le sedi in programmazione >

ENTI NON COMMERCIALI

Modello Redditi Enc 2018: debutta il nuovo regime dei dividendi

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

La dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali, **modello Redditi ENC 2018** è stata approvata con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2018.

Tra le diverse novità spicca, nel quadro RL, la **modifica della percentuale di imponibilità dei dividendi**, che è passata dal 77,74% **al 100%** con riferimento alle somme percepite formate con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

In sostanza, quindi, gli utili percepiti dagli enti non commerciali risultano ora **tassati interamente**, senza usufruire più, come in passato, di alcuna esclusione.

La novità è stata definita dall'[articolo 1, comma 2, D.M. 26 maggio 2017](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2017.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione del disposto della **legge di Stabilità 2016** che ha imposto la **rideterminazione delle percentuali** a seguito della **riduzione dell'aliquota Ires** dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Per gli enti non commerciali, però, qualcosa non torna e l'incremento di prelievo sembra giustificato più da **ragioni di gettito** che di equità fiscale.

Tralasciando, infatti, la circostanza che gli enti non commerciali sono soggetti Ires – e quindi in pratica il dividendo percepito sconta due volte la stessa imposta – l'adeguamento di quest'anno sembra tradursi in una vera e propria **stangata** senza significative giustificazioni economiche e fiscali. L'obiezione nasce considerando l'evoluzione normativa che, nel tempo, ha riguardato il **regime di tassazione dei dividendi degli enti non commerciali**.

L'ultima variazione, in ordine di tempo, era stata apportata, con effetto retroattivo, dall'[articolo 1, comma 655, L. 190/2014](#) (**legge di Stabilità 2015**), che aveva modificato la lett. q) del comma 1 dell'[articolo 4 D.Lgs. 344/2003](#).

Grazie a questa modifica, la parte **imponibile dei dividendi percepiti** dagli enti non commerciali era passata dal 5 al **77,74%**. In tale occasione, l'aumento era stato giustificato con la necessità di **equiparare il prelievo sui dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quello relativo alle persone fisiche**. In ogni caso, per compensare la retroattività della disposizione (provvedimento di fine 2014 che modificava il sistema di tassazione degli utili messi in

distribuzione dal 1° gennaio dello stesso anno) era stata prevista l'introduzione di un **credito d'imposta** pari alla maggiore Ires dovuta, da utilizzarsi in compensazione in tre anni.

A temperamento dell'ultimo aumento, invece, **non è stato posto alcun credito d'imposta** e gli enti non commerciali possessori di partecipazioni da cui derivano utili (si pensi, ad esempio, al portafoglio azionario delle **fondazioni bancarie** o a tutti quegli enti che vedono nel ricorso al capitale di rischio una forma di finanziamento per la propria attività istituzionale) sono, di fatto, chiamati a fornire una buona quota di **gettito** all'Erario.

Dovrebbe fare riflettere come, nel corso dei 13 anni di vita della disposizione, il **criterio di tassazione** degli utili percepiti dagli enti non commerciali si sia sostanzialmente **capovolto** (da quasi zero a cento). La norma di riferimento, modificata nel corso del tempo, è ancora quella "transitoria" di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera q\) D.Lgs. 344/2003](#) che, in attesa dell'inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito (la mai realizzata Ire che avrebbe dovuto sostituire l'Irpef), prevedeva inizialmente una **tassazione dei proventi al 5%**.

La previsione è passata indenne – ed immutata, senza necessità di adeguamento – attraverso il **cambio di aliquota Ires** (dal 33 al 27,5%) avvenuto dal 2008.

Come visto, poi, un intervento specifico è stato effettuato nel **2015**, innalzando la **quota imponibile** al **77,74%** per tutti i **dividendi** percepiti dagli enti non commerciali, senza distinguere se il provento fosse stato conseguito all'interno dell'attività istituzionale o in quella non istituzionale.

La modifica normativa aveva infatti rimosso la precisazione che riteneva il regime di tassazione applicabile ai dividendi percepiti "**anche nell'esercizio di impresa**". Il che aveva fatto sperare che tali proventi risultassero **esenti dal prelievo**.

Le illusioni erano però cadute quando l'Agenzia delle Entrate nella [circolare 6/E/2015](#) aveva espressamente chiarito che la soppressione dell'inciso "**anche nell'esercizio di impresa**" non aveva inteso determinare differenti regole di tassazione degli utili.

Nessun alleggerimento del carico fiscale per gli enti, quindi.

La sostanziale, e definitiva, "stretta" nel regime di tassazione, anche per quanto riguarda i dividendi percepiti nell'ambito dell'**attività di impresa** svolta dall'ente non commerciale, risulta quest'anno confermata anche dal fatto che nelle istruzioni alla compilazione del **quadro RF** del modello Redditi 2018, in relazione al rigo RF47 è consentita l'effettuazione della **variazione in diminuzione**, nella misura pari al 22,26% solo degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2016**.

Seminario di specializzazione

FOCUS SUGLI STATUTI E I CONTRATTI NELLO SPORT 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Perdite da fideiussione a rischio di inerENZA

di **Fabio Landuzzi**

La **concessione di garanzie**, spesso nella forma di **fideiussione**, da parte di **un'impresa commerciale a favore di un proprio partner commerciale**, anche parte non correlata, costituisce un'operazione che deve essere attentamente valutata non solo per i **delicati aspetti civilistici** che essa presenta, ma, in via incidentale, anche per i **riflessi fiscali** che ne possono derivare.

Il caso che è stato oggetto della **sentenza** della [Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6298 del 2016](#) riguardava proprio un'impresa operante nel settore tessile la quale aveva **concesso una fideiussione a favore di un proprio importante cliente**.

L'operazione era finalizzata a permettere a questo *partner* commerciale dell'impresa di **acquisire le risorse finanziarie** utili a favorire il proprio rilancio industriale; la fideiussione era stata quindi ritenuta un'operazione diretta a produrre un **potenziale beneficio** per la società concedente poiché, in caso di esito positivo del piano industriale della controparte, sarebbero accresciute non solo le vendite dirette a detta impresa, ma si sarebbe anche contribuito a **favorire l'esito positivo dell'acquisizione** di questa controparte da un importante gruppo del settore, il che avrebbe ulteriormente consentito di fruire di attesi **benefici economici indiretti**.

L'operazione, purtroppo, non andò a buon fine e l'impresa beneficiaria della fideiussione venne dichiarata fallita con la conseguenza che la **garanzia venne escussa** e quindi la società concedente si trovò costretta a corrispondere il valore alla banca che l'aveva emessa.

Per effetto di tali eventi, quindi, la **società divenne creditrice dell'importo** corrispondente nei confronti dell'impresa fallita, credito che però per via del fallimento **venne portato a perdita**.

L'Amministrazione finanziaria contestò la deduzione della perdita su crediti nel presupposto che l'operazione da cui essa era stata originata – la concessione della fideiussione – era e **stranea all'oggetto sociale** della società ed all'attività da essa svolta, rispetto alla quale **non presentava un sufficiente nesso causale**.

I **Giudici lombardi** hanno **avallato l'eccezione** sollevata dall'Amministrazione, stigmatizzando il comportamento della società in quanto, pur prescindendo dalla assunzione del rischio di impresa, esso aveva determinato il sostenimento di una perdita senza che alla sua base potesse essere dimostrata l'esistenza di una **adeguata valutazione in ordine alla fattibilità, solidità e sostenibilità dell'operazione** finanziaria.

Quindi, a partire da una **valutazione negativa** della decisione assunta dagli **amministratori**

della società nel concedere la fideiussione che ha originato la perdita oggetto della controversia fiscale, i Giudici giungono a sostenere che l'operazione finanziaria originaria era di fatto **“estranea alla gestione aziendale”**; ciò anche alla luce del fatto che **non risultava essere stata prodotta documentazione** in grado di dimostrare che l'operazione era in concreto volta al raggiungimento dell'obiettivo di accrescere il profitto della società, nella prospettiva di perseguire l'**oggetto sociale**.

Quindi, la **perdita non è stata ammessa in deduzione** ai fini fiscali in quanto ritenuta **priva del requisito di inerenza**.

Da tale arresto giurisprudenziale si trae quindi un **richiamo all'attenzione**, in primo luogo **civilistica**, alla assunzione di **decisioni di gestione che si pongono ai confini del legittimo perseguimento dell'oggetto sociale**, come è il caso della concessione di garanzie e favore di soggetti terzi, senza che vi sia un **chiaro e documentato nesso causale con l'attività** svolta dalla società e con il suo interesse al conseguimento dell'oggetto sociale.

Seminario di specializzazione

**LE GARANZIE, I PRIVILEGI, L'IPOTECA ED IL PEGNO:
INQUADRAMENTO NORMATIVO E RISVOLTI PRATICI**

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Emergenza neve e proroga degli adempimenti

di **Lucia Recchioni**

Nella serata di ieri, 27 febbraio, l'**Agenzia delle Entrate**:

1. ha pubblicato un **comunicato stampa** con il quale, in maniera a dir poco laconica, ha informato che, in considerazione dei recenti **eventi meteorologici eccezionali**, ***“sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell’effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi”***,
2. ha disposto, con [il provvedimento prot. n. 46319](#), la **proroga** dei termini per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione 730 precompilato, dei **dati** riguardanti le **rette per la frequenza degli asili nido**, gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** effettuati su **parti comuni** di edifici residenziali e le **spese sanitarie rimborsate**.

La nuova scadenza è quindi fissata al 9 marzo (in luogo dell’ordinaria scadenza del 28 febbraio).

Lo slittamento di cui al punto 2), più precisamente, riguarda i seguenti **adempimenti**:

1. la trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte degli **asili nido**, pubblici e privati, nonché degli altri soggetti individuati, delle spese sostenute nell’anno precedente dai **genitori**, con riferimento a ciascun figlio iscritto all’asilo nido, per il **pagamento di rette** relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili,
2. la comunicazione dei dati dei **rimborsi delle rette** relative alla frequenza degli **asili nido** da parte dei soggetti che erogano rimborsi,
3. la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli **amministratori di condominio**, della comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** effettuati sulle **parti comuni di edifici residenziali**, nonché con riferimento all’**acquisto di mobili** e di **grandi elettrodomestici** finalizzati all’arredo delle **parti comuni** dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
4. la comunicazione dei dati relativi alle **spese sanitarie rimborsate** da parte degli enti, delle casse e delle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nell’Anagrafe dei fondi integrativi.

La proroga è stata giustificata dalla circostanza che questo è il **primo anno** nel quale è

richiesta la trasmissione dei dati sulla **frequenza degli asili nido**, mentre, negli altri casi, le **specifiche tecniche** per la trasmissione dei dati hanno subito delle **modifiche**.

A seguito dello **slittamento dei termini**, il calendario della **campagna dichiarativa 2018** non subirà alcuna modifica, mentre è prorogato di **nove giorni** il termine entro il quale i contribuenti possono comunicare la propria **opposizione** all'utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido sostenute nell'anno 2017 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.



Master di specializzazione

**NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO:
STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Chiarimenti delle Dogane sui nuovi Intrastat

di **EVOLUTION**



L'invio dei modelli Intrastat costituisce uno degli adempimenti che tutti gli studi professionali sono tenuti ad assolvere per conto dei propri clienti che pongono in essere operazioni Ue.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo fornisce una sintesi delle novità applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

Con [provvedimento n. 194409/2017](#), l'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e d'intesa con l'ISTAT, ha adottato alcune misure di **semplificazione** degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), in attuazione dell'[articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993](#), come modificato dall'[articolo 13, comma 4-quater, D.L. 244/2016](#).

Detto provvedimento, secondo quanto specificato dall'Agenzia delle Dogane con la [nota n. 110586/2017](#), si colloca in un più ampio processo di semplificazioni finalizzate alla razionalizzazione dei flussi informativi relativi alle operazioni intraunionali, **con l'obiettivo di evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti Iva**, ma nel mantenimento della qualità e della completezza dei dati – di interesse sia fiscale che statistico – dagli stessi forniti, così da garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni euro-unionali in materia di raccolta delle informazioni relative agli scambi intracomunitari di beni e servizi.

Con la **comunicazione del 20 febbraio 2018** l'Agenzia delle Dogane ha riepilogato le **novità di interesse** applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal **mese di gennaio 2018**. Al riguardo, si veda la **seguente tabella di sintesi**.

ARGOMENTO

CHIARIMENTO

SCAMBIO DI ENERGIA ELETTRICA	L'indicazione delle relative operazioni commerciali nei modelli INTRA (riferiti sia alle cessioni che agli acquisti intraunionali) non è più
-------------------------------------	--

richiesta.

**ELENCHI
RIEPILOGATIVI
RELATIVI ALLE
CESSIONI DI BENI
(MODELLI INTRA-1bis)**

- I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi a fini fiscali con cadenza trimestrale non sono tenuti a fornire le informazioni di interesse statistico. A partire dai dati di gennaio 2018, l'indicazione dei dati statistici è comunque facoltativa anche per i soggetti che sono tenuti, ai fini fiscali, alla presentazione di detti elenchi con cadenza mensile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto 22 febbraio 2010 ma che, non avendo realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intraunionali di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro, non sono altrettanto tenuti alla loro compilazione ai fini statistici;
- permane l'obbligo per i soggetti individuati dall'articolo 6, comma 4, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 di indicare nei suddetti elenchi riepilogativi anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto delle merci. Si tratta, com'è noto, di obbligo a carico dei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intraunionali, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni superiore ad euro 20.000.000. L'indicazione del valore statistico rimane tuttavia obbligatoria anche per i soggetti che non abbiano compilato la colonna 4 del modello INTRA (ammontare delle operazioni in euro, ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso di operazioni di perfezionamento);
- ai fini del calcolo della soglia dei 20.000.000 di euro – in base alla disposizione recata dal citato articolo 6, comma 4 e considerate le istruzioni recate in tema dall'Allegato XI in commento – concorre l'ammontare delle spedizioni di merci fuori dal territorio dello Stato (ne restano, pertanto, escluse le operazioni triangolari promosse dal soggetto italiano).
- A partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti individuati dall'articolo 1.1 della citata determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, ovvero qualora l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni dagli stessi effettuati sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;
- considerato l'interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano: sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano

**ELENCHI
RIEPILOGATIVI
RELATIVI AGLI
ACQUISTI DI BENI
(MODELLI INTRA-2 bis)**

fisicamente in Italia (ad esempio, una operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione);

- la presentazione del Modello INTRA-2 bis resta tuttavia facoltativa per tutti i restanti soggetti IVA, sia su base mensile che trimestrale: in tale ultima ipotesi, è richiesta soltanto la compilazione delle colonne da 1 a 5;
- anche per i Modelli INTRA-2 bis permane l'obbligo, per i soggetti individuati dall'articolo 6, comma 4, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010, di indicarvi i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto delle merci. Si tratta di obbligo a carico dei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intraunionali, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore degli arrivi superiore ad euro 20.000.000. L'indicazione del valore statistico rimane tuttavia obbligatoria anche per i soggetti che non abbiano compilato la colonna 4 del modello INTRA (ammontare delle operazioni in euro, ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso di operazioni di perfezionamento);
- ai fini del calcolo della soglia dei 20.000.000 di euro valgono le considerazioni sopra esposte con riferimento alle spedizioni di merci fuori dal territorio italiano.
- A decorrere dagli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018, per la compilazione del campo "Codice Servizio", la citata determinazione del 25 settembre 2017 ha semplificato il livello di dettaglio richiesto per la classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA). A tale fine è stata pubblicata sul sito istituzionale di questa Agenzia la corrispondente CPA a cinque cifre;
- nell'accogliere le richieste in tal senso pervenute a questa Agenzia è comunque consentito continuare ad indicare nei suddetti modelli INTRA il codice CPA secondo i 6 caratteri (CPA 2008).
- A partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti individuati dall'articolo 2.1 della citata determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, ovvero qualora l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell'UE, sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro;
- la presentazione del Modello INTRA-2 quater resta, tuttavia,

**ELENCHI
RIEPILOGATIVI
RELATIVI AI SERVIZI
RESI (MODELLI
INTRA-1 quater)**

**ELENCHI
RIEPILOGATIVI
RELATIVI AI SERVIZI
RICEVUTI (MODELLI
INTRA-2 quater)**

**PERIODICITÀ
PRESENTAZIONE
MODELLI INTRA** **DI
DEI**

- facoltativa per tutti i restanti soggetti Iva, sia su base mensile che trimestrale. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile e/o trimestrale devono compilare le stesse colonne;
- relativamente all'indicazione del livello di dettaglio richiesto per la classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA), vale quanto detto sopra.
 - Ai fini del calcolo della periodicità di presentazione dei modelli INTRA, la citata Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 ha già chiarito che il nuovo sistema introdotto dalle modifiche normative intervenute in materia richiede, in ordine al superamento della soglia, una verifica effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Il medesimo provvedimento stabilisce che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni;
 - come stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 22 febbraio 2010, qualora la soglia prevista ai fini statistici venga superata nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata. La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai precedenti mesi è tuttavia facoltativa.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

www.ecnews.it